

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 settembre 2020

(proposta dalla G.C. 4 settembre 2020)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	PARLACINO Francesca
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PATRIARCA Lorenza
AZZARÀ Barbara	IMBESI Serena	PETRARULO Raffaele
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	POLLICINO Marina
CARLEVARIS Cinzia	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessorie e gli Assessori:
DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco -
ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri: LUBATTI Claudio - RICCA Fabrizio.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020. RIDETERMINAZIONE A CAUSA DEL MUTATO QUADRO NORMATIVO.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)".

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani. In particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)".

L'articolo 1 della Legge 147/2013, ai commi 650 e 651, prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b per applicare la tariffa anche con le modalità di calcolo alternative previste dal comma 652, nel rispetto del principio "chi inquina paga". L'articolo 57-bis del D.L. 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, cosiddetto "Decreto fiscale", ha disposto che tale facoltà è confermata "fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente".

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, pertanto, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto utile dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Tale sistema ha consentito, sin dal 2002, di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale, per l'area del nord Italia e per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Detti coefficienti vengono infatti indicati dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 quale sistema presuntivo di riferimento per i Comuni che non abbiano organizzato un autonomo processo di misurazione della produzione.

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

L'ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenzia la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Tale deliberazione:

- nell'allegato A individua un nuovo metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/1999, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;
- non si esprime sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI e, all'articolo 5, conferma che nelle annualità 2020 e 2021 l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente del citato

D.P.R. n. 158/1999;

- all'articolo 6 disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF). Esso viene redatto in forma "grezza" dal soggetto gestore, per essere trasmesso all'ente territorialmente competente (ETC). Quest'ultimo, assunte le pertinenti determinazioni e validato il piano, provvede a trasmetterlo all'Autorità, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva.

A causa dell'epidemia da virus Covid-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020), il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13, che ha disposto misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Per quanto attiene alla disciplina della Tassa Rifiuti, il quadro normativo, già fortemente innovato rispetto al passato, è stato nuovamente modificato, al fine di fronteggiare l'epidemia da Covid-19.

In particolare:

- con l'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, cosiddetto "Cura Italia", è stata introdotta la possibilità di confermare nel 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- con la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 sono state dettate le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie per categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;
- con la deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, sono state apportate modifiche ed integrazioni al MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza da Covid-19.

Rilevato che con deliberazioni del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019 (mecc. 2019 05027/013 e mecc. 2019 05031/013) sono stati approvati, rispettivamente, il piano finanziario TARI redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 e le conseguenti tariffe TARI per l'anno 2020. Tali deliberazioni sono state adottate al fine di garantire l'attendibilità delle previsioni di bilancio, non disponendo - in allora - dei dati utili per predisporre il PEF

secondo il nuovo metodo MTR definito dall'ARERA e nella consapevolezza che, non appena disponibili i dati aggiornati, si sarebbe provveduto alla conseguente rideterminazione delle tariffe TARI.

Preso atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR definito dall'ARERA, è stato validato dalla Città, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ed evidenzia costi complessivi pari a Euro 211.893.718 (compresi IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto del contributo statale), in linea con l'importo del piano finanziario predisposto con il metodo normalizzato e definito con la citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 05027/013).

Ritenuto necessario ed opportuno, a seguito del mutato quadro normativo, approvare le tariffe della Tassa Rifiuti per l'anno 2020 sulla base del PEF aggiornato e redatto con il metodo MTR, tenuto conto che l'eventuale conferma delle tariffe 2019, prevista dal citato articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, comporterebbe uno squilibrio nel bilancio 2020 ed un aggravio della tassazione a carico dei contribuenti nei tre esercizi successivi. L'approvazione di tariffe TARI conseguenti al PEF redatto con il nuovo metodo MTR ed il rispetto, fin da subito, del disposto normativo dettato da ARERA, consente invece di garantire l'attendibilità delle previsioni di bilancio e di mantenere invariate le previsioni di gettito, oltre che rispettare con maggior rigore il principio "chi inquina paga", data la corrispondenza temporale tra costi e tariffa.

Ritenuto pertanto, per i motivi esposti, di provvedere alla revoca delle tariffe TARI 2020 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019, (mecc. 2019 05031/013) fatta eccezione per la tariffa giornaliera, in quanto applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione.

Preso atto che si conferma la composizione binomia della tariffa: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed ai costi di gestione. Detti costi, sia per la parte fissa che per la parte variabile, sono desunti dal piano economico finanziario redatto secondo il metodo MTR e sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. 158/1999, in modo da assicurarne la copertura integrale.

Rilevato che, al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica, aggravata dall'emergenza da Covid-19, che vede da un lato una frenata del sistema economico e dall'altro evidenti difficoltà finanziarie per parte della popolazione residente nella Città di Torino, è necessario ed opportuno confermare la rimodulazione degli indici di produttività dei rifiuti, al fine di garantire costanza dei criteri di tassazione nel tempo, oltre che contenere e mantenere uniformi quanto più possibile gli aumenti tariffari di tutte le categorie domestiche e non domestiche.

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di approvare la tassa rifiuti per l'anno 2020:

- delle utenze domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella G dell'allegata relazione tecnica;
- delle utenze non domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella H dell'allegata relazione tecnica.

Preso atto che la ripartizione tra costi fissi e variabili rispetto al totale risulta essere, rispettivamente, del 47,27% e del 52,73%; la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche risulta essere del 47,27% a carico delle utenze domestiche e del 52,73% a carico delle utenze non domestiche, rispetto al totale.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013).

Preso atto che, a causa dell'emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, con deliberazione del 1 giugno 2020 (mecc. 2020 01148/013) ha prorogato e rimodulato le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2020.

Richiamate le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2019:

- del Consiglio Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00839/013), con la quale sono state approvate le tariffe e talune agevolazioni e riduzioni;
- della Giunta Comunale del 11 giugno 2019 (mecc. 2019 02304/013), con la quale sono state determinate le agevolazioni per disagi a causa dell'allestimento di cantieri di durata superiore a sei mesi per la realizzazione di opere pubbliche.
- della Giunta Comunale del 24 settembre 2019 (mecc. 2019 03931/013), con la quale sono state definite le agevolazioni a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E..

Richiamata altresì la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, approvata dal Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 04870/024).

Ritenuto di confermare per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni con riferimento alle utenze domestiche:

A. Agevolazione I.S.E.E.

Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 57-bis del Decreto-Legge 124/2019 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'ARERA, la deliberazione 158/2020 della stessa Autorità prevede che l'Ente territoriale competente, in accordo con il Comune, possa prevedere la possibilità di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, secondo modalità e sulla base di specifici requisiti.

A tal fine, nel rispetto della capacità contributiva, si prevedono le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E.:

Fascia	Valore ISEE	Percentuale di
--------	-------------	----------------

	da Euro	a Euro	sconto TARI
Prima fascia	0	13.000	40%
Seconda fascia	13.000,01	17.000	25%
Terza fascia	17.000,01	24.000	15%

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2020, dietro istanza dell'interessato attestante i requisiti nel periodo di riferimento della tassazione.

Saranno prese in considerazione le istanze presentate alla Città entro il 21 settembre 2020, relative a dichiarazioni sostitutive uniche (D.S.U.) sottoscritte dagli utenti dal 27 settembre 2019 al 15 settembre 2020, in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difficoltà non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2020, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.

Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell'anno 2020 dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà possibile presentare l'I.S.E.E. corrente entro la data del 31 dicembre 2020.

L'agevolazione è revocata in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2020 entro il termine del 30 giugno 2021, per essere recuperata con l'emissione del saldo TARI 2021. La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera c) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con quella di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) dello stesso regolamento (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e utenze domestiche non residenti).

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 5.700.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

B. Agevolazione per nuclei familiari numerosi.

È disposta un'agevolazione del 10% sul tributo a favore dei nuclei familiari superiori a n. 4 componenti e con abitazione di metratura inferiore a 80 metri.

È applicata in sede di acconto TARI 2020, sulla base delle risultanze anagrafiche.

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 230.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

C. Riduzione per la raccolta differenziata.

È prevista una riduzione tariffaria pari al 10% della parte variabile della tariffa di ogni utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio cittadino che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno: una porzione di territorio per ciascuno dei due sistemi di

raccolta dei rifiuti adottati a Torino (raccolta cosiddetta "porta a porta" e "di prossimità"). Si precisa che in caso di modifica della tipologia di servizio (da prossimità a porta a porta), la porzione di territorio è stato assegnato alla lista del tipo di servizio prevalente in base al numero di mesi di esercizio di ciascuno e che la nuova metodologia con "ecoisole smart" viene assimilata al porta a porta, in quanto comunque classificabile come raccolta domiciliare.

I risultati di raccolta differenziata a cui fare riferimento sono quelli disponibili al momento della definizione delle tariffe TARI. Ad oggi, pertanto, vengono considerati i valori percentuali dell'anno 2019 raffrontati a quelli dell'anno 2018.

In base ai criteri sopra esposti, le due zone a cui applicare la riduzione per il 2020 risultano essere la porzione di quartiere Santa Rita, tra corso Siracusa e via Gorizia (per la raccolta porta a porta) e la porzione del quartiere Filadelfia-Lingotto delimitata da corso Traiano, via Vigliani, corso Croce e corso Unione Sovietica (per la raccolta di prossimità).

La fattispecie è prevista dall'articolo 16 del vigente Regolamento TARI.

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 170.000 circa, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

Con riferimento alle utenze non domestiche, per l'anno 2020 si prevedono le seguenti agevolazioni:

D. Agevolazione per cantieri di opere pubbliche.

È prevista a favore delle attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai 6 mesi.

A seguito di istruttoria della Divisione Infrastrutture e Mobilità, sono stati individuati i seguenti ambiti territoriali e temporali:

- prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a piazza Bengasi. La durata prevista nel 2020 è di 12 mesi;
- prosecuzione lavori per nuovo collegamento ferroviario Torino-Ceres (corso Grosseto). La durata prevista nel 2020 è di 12 mesi;
- riqualificazione via Nizza - doppia pista ciclabile - tratto compreso tra piazza Nizza (compresa) e Largo Marconi (compreso). La durata nel 2020 è stata di 6 mesi (da gennaio a giugno).

Le percentuali di agevolazione, il periodo di applicazione e le zone interessate sono individuate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2020; al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, essa è applicata a favore delle attività di commercio fisso, delle attività artigianali e del commercio ambulante iscritte nelle liste di carico, esercitate sulle aree individuate con la deliberazione di Giunta; tuttavia, al fine di evitare l'emissione di acconti superiori alla tassa annua dovuta per il 2020, l'emissione

dell'acconto 2020 è stato escluso per quelle utenze che, nel corso del 2019, hanno beneficiato dell'agevolazione di cui trattasi in misura pari al 50%, al 60%, al 70%, all'80% ed al 100%.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 1.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

- E. Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze destinate a finalità istituzionali.

E' prevista un'agevolazione del 10%, che viene automaticamente applicata in sede di saldo 2020 alle utenze interessate.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del vigente Regolamento TARI.

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 8.000 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

- F. Agevolazioni a favore di Associazioni e scuole per l'infanzia.

E' prevista un'agevolazione del 30% a favore di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997, delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000, nonché loro affiliati o associati.

Le fattispecie sono previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del vigente Regolamento TARI. Si terrà conto inoltre delle associazioni di cui al D.Lgs. 117/2017, che ha recentemente innovato la disciplina del Terzo Settore.

In ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città e per esigenze di tipo perequativo, si applica la medesima riduzione del 30% alle scuole per l'infanzia parificate aderenti al FISM e convenzionate con la Città. La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del vigente Regolamento TARI.

Le agevolazioni sono applicate in sede di saldo 2020, dietro istanza di parte, purché i contribuenti siano in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti.

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 46.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

- G. Riduzioni per lotta allo spreco alimentare.

In attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si prevede anche per l'anno 2020 un'agevolazione a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. L'agevolazione TARI è proporzionale al peso documentato delle merci donate secondo le modalità già previste dall'articolo 15, comma 1, del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell'incidenza del peso

dei rifiuti avviati a recupero sul totale della produzione media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per gli esercenti che avranno dichiarato di volere aderire all'iniziativa. Questa agevolazione può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI.

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 20.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

H. Agevolazione per aree di copertura commerciale a posteggi singoli.

A seguito dell'approvazione della "Revisione del piano mercati della Città di Torino - trasformazione di alcune aree mercatali in gruppi di posteggi destinati ad operatori del mercato. Sospensione di mercati non più attivi" deliberazione Consiglio Comunale del 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 05089/016) con la quale si è operato l'adeguamento dell'offerta proveniente dai mercati cittadini alle mutate esigenze della domanda della clientela, si ritiene di applicare anche per il 2020 una riduzione della tariffa prevista per gli operatori mercatali nella misura del 30% sul totale dell'anno 2020, sia per la parte fissa, sia per quella variabile della tariffa, limitatamente alle giornate di presenza autorizzate presso le "aree di copertura commerciale a posteggi singoli".

Infatti, a seguito della trasformazione di alcune aree mercatali in "aree di copertura commerciale a posteggi singoli", con al massimo 6 operatori, si riconosce una minor produzione di rifiuti per i commercianti che vi operano, in quanto alla base della trasformazione stessa si trova proprio la verifica della situazione di difficoltà dei precedenti mercati, che determina di conseguenza una minor produzione di rifiuti. Inoltre la pulizia di tali aree, non più soggetta al regime di pulizia e sanificazione previsto da Amiat per le aree mercatali, sarà di esclusiva competenza degli operatori.

Le agevolazioni di cui alle lettere B), D), E) e F), saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2020 entro il termine del 31 gennaio 2021, per essere recuperate con l'emissione dell'acconto TARI del 2021, ovvero con il saldo, qualora l'acconto non sia stato emesso.

Le agevolazioni di cui alla lettera A), saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2020 entro il termine del 30 giugno 2021, per essere recuperate con l'emissione del saldo TARI 2021.

Restano confermate, in attuazione dell'articolo 19 del vigente Regolamento TARI:

- l'esenzione dall'applicazione del tributo per i locali e le aree della Città adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
- l'esenzione per i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito.

La perdita di gettito presunta è, rispettivamente, pari ad Euro 640.000 e ad Euro 50.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

Preso inoltre atto che:

- con il D.P.C.M. 9 marzo 2020, sono state adottate misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus Covid-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e, in particolare, prevedendo:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- con il DPCM 11 marzo 2020 sono state introdotte ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, stabilendo tra l'altro:
 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- con il DPCM 22 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM;
- con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020 sono state confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
 - con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la

cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;

- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020;
- a seguito del Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 22 marzo 2020, che ha disposto la chiusura di tutte le aree pubbliche destinate al commercio, l'Area Commercio ha emanato una serie di provvedimenti diretti ad autorizzare la graduale apertura dei mercati a seguito della predisposizione a cura degli operatori di dispositivi organizzativi idonei ad assicurare una regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti tale da permettere il loro opportuno di stanziamento;
- al fine di sostenere la ripresa delle attività la Città ha deliberato specifiche esenzioni dal pagamento della Cosap;
- con l'articolo 181 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020 è stata prevista l'esenzione, per determinati periodi e per determinate attività, dal pagamento della Cosap in favore di titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico. Tali occupazioni, in assenza di specifici ed ulteriori interventi agevolativi scontano la TARI.

Richiamata la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), al fine di assicurare alle utenze colpite dalla crisi economico-sanitaria in corso, ha definito regole univoche di agevolazione della TARI, in parte obbligatorie ed in parte facoltative, da applicare per il solo anno 2020.

Con riferimento alle utenze non domestiche, sono state individuate modalità differenziate di riduzione della parte variabile della tariffa per i seguenti quattro gruppi di utenza. Le attività rientranti nei vari gruppi sono identificate dal codice ATECO e dalle categorie tariffarie individuate dal D.P.R. 158/1999 e sono riportate negli allegati della medesima deliberazione:

- attività sottoposte a sospensione e successivamente riaperte alla data del 5 maggio 2020. La quota variabile della tariffa deve essere obbligatoriamente azzerata per i giorni di sospensione, attraverso la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (articolo 1, comma 1.2 - Tabella 1a dell'allegato A);
- attività per le quali la sospensione è ancora in corso alla data del 5 maggio 2020. La quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% (quindi pari a tre mensilità) tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25% (articolo 1, comma 1.3- Tabella 1b dell'Allegato A);

- attività che potrebbero risultare sospese alla data del 5/5/2020, anche per periodi di durata diversa. Non sono previste riduzioni obbligatorie; agli Enti territorialmente competenti è demandata la decisione di stabilire, eventualmente, i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione (articolo 1, comma 1.4- Tabella 2 dell'Allegato A);
- attività "non soggette a sospensione per emergenza", per le quali l'Ente territorialmente competente potrebbe valutare riduzioni tariffarie "commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti", da dimostrare "documentalmente" (articolo 2.1 - Tabella 3 dell'Allegato A).

Tali criteri agevolativi individuati da ARERA a favore delle utenze non domestiche non possono tuttavia trovare diretta applicazione nella nostra realtà, dal momento che la Città di Torino, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 652 della Legge 147/2013, ha individuato categorie tariffarie e tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, che non sono riconducibili alla classificazione ed ai parametri delle tabelle del D.P.R. 158/1999, cui fa invece espresso riferimento la deliberazione ARERA. Inoltre, il provvedimento fa riferimento ai codici ATECO, mentre nelle banche dati comunali tale informazione non è presente.

Non essendo stato stanziato uno specifico fondo statale a copertura delle agevolazioni individuate, il provvedimento lascia intendere che la loro applicazione debba essere considerata nella logica di copertura integrale dei costi finanziati dal sistema stesso, con inevitabili aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, che difficilmente potrebbero essere assorbiti, data la generale crisi in corso.

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera e) del vigente Regolamento TARI, che dispone: "saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza (...)".

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico della Città;

Preso altresì atto che, in merito alla copertura finanziaria dei benefici economici per Covid-19 sul settore rifiuti, l'ARERA ha evidenziato che sarebbero necessarie risorse quantificabili in circa 400 milioni di Euro a livello nazionale, ma ad oggi non è noto se saranno concesse.

In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali a favore delle attività sospese a causa dell'emergenza sanitaria, la Città ha istituito un apposito fondo di 7 milioni di Euro. Esso potrà essere ulteriormente integrato con variazione di bilancio ed erogato secondo modalità e criteri da definire con successivo atto del Consiglio Comunale qualora, a seguito della verifica dei finanziamenti statali riconosciuti a sostegno delle minori entrate afferenti ai tributi comunali, emerga una disponibilità ulteriore di risorse.

Nell'immediato si ritiene opportuno riconoscere le seguenti ulteriori agevolazioni:

I. Agevolazioni a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid-19.

Per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche sono stabilite le seguenti agevolazioni:

1. Riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa:

- a) a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche, le cui attività sono state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi/regionali/comunali, siano esse riaperte oppure ancora sospese alla data 5 maggio 2020:

N. Categoria TARI	Descrizione categoria
6.1	Alberghi - Pensioni - Locande (senza ristorazione) - affittacamere
6.2	Alberghi - Pensioni - Locande (con ristorazione)
10	Chioschi in genere
13	Circoli aziendali
16	Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni - Spettacoli in genere
17	Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze e dehors
18	Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors
19	Palestre ginnico sportive
23	Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi
24.1	Scuole private - Università
25	Locali ed aree adibiti al culto e loro pertinenze
31	Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)
32	Locali occupati da Onlus (D.Lgs. 460/1997), Associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000), con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione.
33	Mercato all'ingrosso fiori
35	Stadi di calcio (*)

- b) a favore delle attività con codici ATECO individuati nelle tabelle Tabella 1a e 1b dell'Allegato A della deliberazione ARERA 158/2020, sottoposte a

sospensione da provvedimenti governativi/regionali/comunali, siano esse riaperte oppure ancora sospese alla data del 5 maggio 2020, e comprese nell'ambito delle seguenti categorie:

N. Categoria TARI	Descrizione categoria
7	Residence - Pensionati privati per anziani
8	Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno
12	Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto - Gallerie d'arte
15	Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze (incluse farmacie)
20	Botteghe artigiane Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini
21	Locali destinati ad uffici in genere - Istituti bancari di credito, assicurativi finanziari e privati - Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi - Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali allo svolgimento della propria attività istituzionale - Locali ed aree utilizzati dal Comune
22	Magazzini e depositi - Rimesse roulotte
27	Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio prodotti finiti o semilavorati.

- c) a favore dei soggetti le cui attività sono state sospese da provvedimenti comunali, pur appartenendo a categorie non oggetto di sospensione governativa, siano esse riaperte oppure ancora sospese alla data del 5 maggio 2020.

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2020. Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, essa è applicata a tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nelle liste di carico; tuttavia, per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all'agevolazione, si prevede la predisposizione di un'istanza da parte dei contribuenti interessati, che attesti l'avvenuta sospensione dell'attività.

L'agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata con l'emissione della TARI del 2021.

2. Riduzione pari al 100% della tariffa a favore delle occupazioni di suolo pubblico esentate dal pagamento della Cosap con specifici atti deliberativi della Città ovvero ai sensi di quanto disposto dall'articolo 181 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020.

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2020. Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, essa è applicata a tutte le utenze oggetto di esenzione Cosap, iscritte nelle liste di carico.

Le fattispecie agevolative di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono previste dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del vigente Regolamento TARI.

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2020 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza del tributo dovuto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento TARI.

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 7.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

Dato atto che la presente deliberazione assolve il disposto normativo, in quanto le agevolazioni previste sono ampiamente superiori al livello minimo obbligatorio contemplato nella deliberazione 158/2020 di ARERA.

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Visto altresì l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetto "Cura Italia", modificato dall'articolo 106, comma 3bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto "decreto Rilancio", il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30

settembre 2020.

Dato atto inoltre che in data 8 settembre 2020 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 267/2000 (all. 2 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di revocare, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019,(mecc. 2019 05031/013), con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2020, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, in quanto applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe TARI 2020 quali dettagliatamente riportate nelle tabelle G e H della "Relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione specifica e delle tariffe" (all. 1 - n.), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti dall'applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica stessa;
- 2bis) di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 siano applicate nel 2020 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza del tributo dovuto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento TARI;
- 3) di dare atto che saranno applicate le agevolazioni descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano;
- 4) di dare atto che le tariffe, le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2020, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, essendo applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione;

- 5) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;
- 7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE,
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO IMU e TARI
F.to Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretta Domenico, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 25

VOTANTI 23

ASTENUTI 2:

Artesio Eleonora, Montalbano Deborah

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

CONTRARI 1:

Scanderebech Federica

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretta Domenico, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 25

VOTANTI 23

ASTENUTI 2:

Artesio Eleonora, Montalbano Deborah

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

CONTRARI 1:

Scanderebech Federica

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Spoto

IL PRESIDENTE

Sicari
